

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-*bis* e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato ⁽¹⁹⁸⁾.

2. La **costituzione di società miste** con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26*, convertito, con modificazioni dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95*, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218*, e successive modificazioni ⁽¹⁹⁹⁾.

(198) Comma così modificato prima dall'art. 2-ter, *D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal *comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(199) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1, 3, 7 e 8 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498*, ora abrogati, e all'*art. 4, comma 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26*.